

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Proroga del Contratto rep. n. 5622 del 01.08.2005 per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale art. 3, comma 3, lettera e) e art. 19 della Legge Regionale 31/10/2002, dei contratti di proroga n.10364 di Rep. del 30.01.2019, n. 10540 di Rep. del 27.04.2021 e n. 10594 del 16/11/2021, ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis del Decreto Legge n. 4/2022 così come modificato dalla legge di conversione n. 25/2022.

**Numero 10720 di Repertorio.**

L'anno duemilaventitré, il giorno dodici del mese di aprile, nella residenza municipale, avanti a me dott. Maurizio Guadagno, Segretario Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/1913, nonché ai sensi dell'art.32 – comma 14 - del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sono comparsi i signori:

1) Ing. Giuseppe Di Tullo, Dirigente del 5° Settore – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali - del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale: 83000290714, giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti e del Decreto del Sindaco n. 2 del 29.11.2021, nel seguito anche definito «*il Comune*»;

2) dott. **omissis**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante di Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi – in sigla Co.Tr.A.P., con sede in Bari alla via Bruno Buozzi n. 36, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 05959250720, come da certificato di visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari del servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n. T. 501641236 estratto dal Registro Imprese in data 17.01.2023, (di seguito denominata “**Impresa**”), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la “**Parte**” ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le “**Parti**”.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, per averli identificati il primo per conoscenza diretta e il secondo mediante carta di identità numero ...omissis...

#### **Premesso che**

a) con contratto di servizio sottoscritto in data 01.08.2005 tra le Parti ai sensi dell’art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii., l’Ente affidante ha affidato all’“**Impresa**”, nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di Manfredonia;

b) ai sensi dell’art. 3 del Contratto, quest’ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dal 01.08.2005 e fino al 31.08.2014;

c) con L.R. n. 45 del 30/12/2013, al fine di allineare le scadenze dei contratti di servizio ed arrivare ad una gara unitaria sui vari ambiti territoriali e provinciali con una strategia comune di integrazione dei servizi interurbani e urbani, la Regione Puglia ha dato mandato a Province e Comuni di procedere

alla proroga dei servizi di TPL sino al 30 giugno 2018;

d) l'art. 30 comma 4 della succitata legge regionale così recita: "A far data dal 1° Gennaio 2014 e fino al 30 Giugno 2018 le province e i comuni possono prorogare i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari dei servizi medesimi";

e) con Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 12.02.2014 è stata autorizzata la proroga dei contratti di cui sopra riportando la scadenza degli stessi all'unica data del 30/06/2018;

f) con la Deliberazione n. 903 del 29/05/2018 la Giunta Regionale ha espresso indirizzo favorevole in merito all'avvio, in aderenza al disposto dell'art. 5 co. 5 del Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i., la successiva proroga a partire dallo 01.07.2018 e sino al 30.06.2020;

g) in ragione della crisi pandemica da Covid 19, e della sussistenza dei presupposti compendiati nell'art. 92, co. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020), l'Ente affidante ha deliberato di concedere una ulteriore proroga, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza allora prevista al 31 luglio 2020, rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera g), con conseguente nuova scadenza del contratto al 31.07.2021;

h) la scadenza del contratto al 31.07.2021 rischiava di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento in capo all'ATO Foggia secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n.903/2018 di cui sopra;

i) in aderenza al disposto dell'art.92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo

2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente affidante dalla Giunta Regionale con deliberazione n.913 dell'11.06.2020 e n. 1256 del 28.07.2021, è stata disposta l'ultima proroga – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l'ATO Provincia di Foggia e comunque non oltre la data del 31.12.2022;

j) allo stato attuale, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di gara della Provincia di Foggia, seppur avviato, non risulta ancora concluso;

k) nelle more della definizione del suddetto iter, l'art. 24, comma 5-bis, D.L. 4/2022, ha previsto che *“Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza*

*dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”.*

*l) con D.G.R. 917/2022 la Giunta Regionale ha deliberato di “avvalersi della facoltà di cui al predetto art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, conv. con mod. Legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'applicazione dell'art. 4, par. 4, del Reg. Ce n. 1370/2007, prevedendo che, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, venga disposta la proroga del Contratto di servizio per il trasporto automobilistico (con scadenza 31/12/2022) e dei Contratti di servizio per il trasporto automobilistico sostitutivo/integrativo ferroviario (con scadenza 31/03/2023), per un tempo pari al 50% della durata complessiva degli affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”, nonché di “prevedere che ciascun Ente locale, competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 31/12/2026, verificandone i presupposti e le condizioni di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito con modifiche nella Legge 28 marzo 2022 n. 25, possa disporre, in applicazione dell'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, la proroga per un tempo pari al 50% della durata del contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”, oltre che “di prevedere, nelle more della nuova scadenza dei contratti di servizio, la modifica e l'adeguamento dei servizi minimi di trasporto automobilistico di cui alla DGR n. 2304 del 09/12/2019, al fine di attualizzarne i livelli rispetto ad alcune specifiche e puntuali esigenze sopravvenute, ferma restando la*

*necessità di concludere, entro la predetta scadenza, le procedure di gara per l'affidamento, da parte degli EE.LL., dei servizi di TPL urbani ed interurbani”;*

m) Con nota prot. 41634 del 15/11/2022 il “**Consorzio**” ha formalizzato, in attuazione della normativa citata e degli indirizzi adottati con la citata D.G.R., una proposta di investimento in rinnovo materiale rotabile che garantisce l’impiego di risorse proprie in misura del 15% dell’investimento complessivo a completamento dei piani di finanziamento adottati dalla Regione Puglia ed individuati con D.G.R. 917/2022, proposta che prevede una proroga del contratto al 31 dicembre 2026 sulla base di un Piano Economico Finanziario conforme alle previsioni dell’Annesso 5 della Delibera ART n. 154/2019;

n) allo stato, in ragione dell’evidente interesse pubblico al potenziamento degli investimenti in rinnovo del materiale rotabile impiegato nello svolgimento dei servizi di TPL provinciale, già manifestato dall’ UPI Puglia con nota prot. 85 del 20 maggio 2022 ed in considerazione delle tempistiche stringenti con le quali verrebbe garantito, da ritenersi incompatibili e non ugualmente conseguibili con un nuovo affidamento del servizio di TPL, l’Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell’affidamento in atto, fino al 31 dicembre 2026, condividendo gli indirizzi adottati dalla Regione Puglia con D.G.R. 917/2022, in applicazione dell’art. 24, comma 5-bis, D.L. 4/2022;

o) con determina dirigenziale n. 1679 del 27.12.2022 si è dato atto dell’esistenza dei presupposti previsti ed è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 5-bis, D.L. 4/2022 ed approvato lo schema del presente contratto di proroga (“**proroga quinquies**);

p) con nota assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 08.03.2023

n. 11301, il Presidente del Consorzio, tra l'altro, indicava i soci consorziati esercitanti il servizio sul Comune di Manfredonia nelle imprese:

- Ferrovie del Gargano s.r.l. con sede legale in Bari alla via Zuppetta, 7/D, codice fiscale 00134010719;

- ACAPT NORD Gargano s.r.l., con sede legale in Apricena (FG), alla SS 89, Km 9+574, Codice fiscale e Partita IVA 00132800715;

q) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse ed Allegati**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Proroga. Costituiscono Allegati al presente Contratto di Proroga tutti i documenti identificati nel presente Contratto di Proroga come tali, oltre che il Piano Economico Finanziario (Allegato B), anche se non materialmente allegati al presente atto ma conservati agli atti del 5° Settore.

#### **Art. 2 – Proroga del Contratto**

La durata del Contratto di cui in premessa, viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5-bis, D.L. 4/2022, convertito con modifiche nella Legge 28 marzo 2022 n. 25 – fino al 31/12/2026.

#### **Art. 3 – Oggetto del Contratto**

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Contratto di Proroga, le Parti espressamente

convengono che la gestione dei servizi prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui ai Contratti stessi e, conseguentemente, riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui ai Contratti medesimi, nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali, a cui lo stesso si conforma. Ad integrazione dei predetti obblighi, il **“Consortio”** deve ritenersi vincolato al programma degli investimenti proposto con nota prot. 41634 del 15/11/2022 che costituisce l'Allegato A al presente contratto, anche se non materialmente allegato al presente atto ma conservato agli atti del 5° Settore. Il mancato rispetto del programma degli investimenti costituisce inadempimento del contratto e dà titolo alla risoluzione del medesimo, con ogni conseguenza di legge.

#### **Art. 4 – Cauzione**

Fermo restando quanto previsto nell'art. 10 del contratto rep. n. 5622 del 01.08.2005 le garanzie prestate in sede contrattuale devono intendersi prorogate fino alla nuova data di scadenza del presente atto. A tal fine l'“**Impresa**” ha presentato atto di variazione alla polizza n. 1/58441/96/761029745 (polizza originaria M0931527306, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Fondiaria SAI, così modificata a seguito di fusione ed incorporazione) emessa dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A. Agenzia di Putignano, Cod. Sub. 100, mediante appendice n. 4 in data 28.03.2023 e atto di variazione alla polizza n. 1/58441/96/761029739 emessa dalla Compagnia Assicuratrice UnipolSai S.p.A. Agenzia di Putignano, Cod. Sub. 100, mediante appendice n. 2 in data 28.03.2023. Le parti danno atto che la cauzione definitiva, resterà vincolata per tutta la durata della proroga e per i sei mesi successivi.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L’**“Impresa”**, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente Contratto di Proroga sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma. A tal proposito, l’**“Impresa”** ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca Popolare di Bari – Sede Bari – Corso Cavour – IBAN omissis. La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è il sig. omissis.

#### **Art. 6 – Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, il Comune di Manfredonia ha provveduto a richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia in capo al Consorzio e ai soci consorziati le informazioni di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011, così come segue:

- Consorzio Trasporto Aziende Pugliesi in data 21.03.2023, prot.n. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0041158\_20230321;
- Ferrovie del Gargano s.r.l. in data 21.03.2023, prot.n. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0041171\_20230321;
- Servizi e Infrastrutture Holding s.r.l., socio di maggioranza di Ferrovie del Gargano s.r.l., in data 21.03.2023, prot.n. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0041177\_20230321;
- ACAPT Nord Gargano s.r.l. risulta iscritta nella White List della BDNA dal 13.04.2022 secondo la normativa vigente;

Considerata la necessità di dover provvedere alla materiale stipula del presente contratto in carenza di avvenuta acquisizione del previsto certificato

da parte del sistema di certificazione antimafia e, secondo quanto previsto dalla seconda parte del primo periodo del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs n.159/2011 – Codice Antimafia, le parti provvedono alla suddetta presente stipula fatte salve ed impregiudicate le espresse previsioni di cui al successivo comma 3 del citato articolo 92 ove si prevede che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

#### **Art. 7 – Trasparenza**

Con la stipula del presente “**Contratto di proroga**”, l’Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente “**Contratto di proroga**” nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente “**Contratto di proroga**”, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione

dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

#### B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente **“Contratto di proroga”** rientrano nelle categorie dei **“Dati Personali”** acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

#### C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

per il Comune di Manfredonia: il Comune di Manfredonia e il Responsabile della Protezione dei Dati Personali in carica presso il Comune stesso.

Per l’Affidatario Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi – in sigla Co.Tr.A.P.: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Co.Tr.A.P.

#### D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente **“Contratto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui

esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Contratto di proroga”**.

#### E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

#### **Art. 9 – Rinvio**

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del Contratto rep. n. 5622 in data 01.08.2005, del contratto di proroga n.10364 di Rep. del 30.01.2019, del contratto di proroga rep. n.10540 del 27/04/2021 e del contratto di ultima proroga rep. n. 10594 del 16/11/2021, dei quali reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

#### **Art.10 - Spese contrattuali e registrazione**

Sono a carico dell'“**Impresa**” tutte le spese del Contratto di Proroga e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante. Ai fini fiscali il valore complessivo del presente contratto ammonta ad € 2.961.831,68 (diconsi euro

duemilioninovecentosessantunoottocentotrentunovirgolasessantottocentesimi)

, oltre I.V.A. e sarà sottoposta a registrazione fiscale in misura fissa. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999, il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e successive modificazioni.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di Euro 45,00.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 13 pagine e righe 5 della quattordicesima pagina, a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013:

- Il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente del 5° Settore, Ing. Giuseppe Di Tullo, con firma digitale;
- Il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, nella persona del Legale Rappresentante, dott. omissis., con firma digitale.

In presenza delle parti io, Segretario Generale del Comune di Manfredonia, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.